

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5221 del 20/10/2021
Oggetto	Occupazione di area del demanio idrico ad uso posizionamento opere di derivazione superficiale, Cavo Napoleonico. Comune di Terre del Reno (FE). Proc. Cod. FE21T0031 Richiedente: Azienda Agricola Toselli Roberto
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5383 del 20/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venti OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

OGGETTO: Occupazione di area del demanio idrico ad uso posizionamento opere di derivazione superficiale, Cavo Napoleonico. Comune di Terre del Reno (FE).

Proc. Cod. FE21T0031

Richiedente: Azienda Agricola Toselli Roberto

**LA RESPONSABILE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno/Po) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale D.G.R. 2112/2016;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 16/02/2021 registrata al PG/2021/24305 del 16/02/2021 con cui il sig. Toselli Roberto, c.f. TSLRRT79T16D548T, in qualità di titolare dell'azienda agricola “Toselli Roberto”, c.f. TSLRRT79T16D548T P.Iva 01755690383, con sede legale nel Comune di Terre del Reno (FE), via Quattro Torri n. 13, loc. Sant'Agostino, intesa ad ottenere di concessione di derivazione di acque superficiali ad uso irriguo dal Cavo Napoleonico in località Sant'Agostino nel Comune di Terre del Reno (FE);

**VERIFICATO** che, come già comunicato da questa Agenzia con nota prot. n. PG/2021/72893 del 07/05/2021, la concessione di derivazione di acque superficiali ad uso irriguo dal Cavo Napoleonico non è di competenza di questa Agenzia e che ai fini della sua attivazione è necessario presentare domanda al CER Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo; resta altresì di competenza di questo Servizio il rilascio, preliminare alla derivazione, della concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico interessate dalla realizzazione delle opere di derivazione in progetto;

**DATO ATTO** che ai fini di avviare il relativo procedimento e nell’ottica della semplificazione amministrativa, è stata considerata valida la domanda e la relativa documentazione tecnica già presentata con prot. PG/2021/24305 del 16/02/2021;

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 242 del

04/08/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria "IT4060016 FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO";

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2846 del 17/08/2021 conservato in atti al prot. PG/2021/130538 del 23/08/2021);
- Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna (valutazione di Incidenza trasmessa con nota conservata in atti al PG/2021/112960 del 19/07/2021);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**RITENUTO:**

- di quantificare in € 195,00 le spese istruttorie dovute, considerando oltre all'istruttoria connessa al rilascio della concessione demaniale dell'area l'iniziale istruttoria effettuata con riferimento all'istanza di derivazione di acque superficiali ad uso irriguo;
- di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e della d.G.R. 913/2019, in € 360,24 per l'annualità 2021 per l'occupazione con il posizionamento di opere di derivazione di acque superficiali in alveo ed argine sx del Cavo Napoleonico per una lunghezza complessiva di metri 77,60 (diametro del tubo 150/200 mm) di cui sono dovuti per l'anno in corso € 120,08;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 360,24;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- in data 12/02/2021 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" tramite bonifico l'importo di € 195,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 18/10/2021 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 480,32 comprensivo di:
  - € 120,08 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2021**;
  - € 360,24 a titolo di **deposito cauzionale**;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, all'Azienda agricola "Toselli Roberto", c.f. TSLRRT79T16D548T P.Iva 01755690383, con sede legale nel Comune di Terre del Reno (FE), via Quatto Torri n. 13, loc. Sant'Agostino, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Cavo Napoleonico, per il posizionamento di opere di derivazione di acque superficiali in alveo ed argine sx, censita al catasto del comune di Terre del Reno al foglio 31 mappale 186/parte per una lunghezza complessiva di metri 77,60 (diametro del tubo 150/200 mm) sita in località Sant'Agostino, in Comune di Terre del Reno (FE), ad esclusione della derivazione di acque superficiali dal Cavo Napoleonico di competenza del CER Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo, codice pratica FE21T0031;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/10/2021 (PG/2021/160278 del 18/10/2021);
4. di quantificare l'importo delle spese istruttorie dovute in € 195,00;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in € 360,24, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 120,08 pari a 4 mensilità;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 360,24;
7. di dare atto che il richiedente ha versato:

- in data 12/02/2021 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" tramite bonifico l'importo di € 195,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 18/10/2021 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 480,32 comprensivo di:
  - € 120,08 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2021**;
  - € 360,24 a titolo di **deposito cauzionale**;
- 8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
- 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata all'Azienda agricola "Toselli Roberto", c.f. TSLRRT79T16D548T P.Iva 01755690383 (cod. pratica FE21T0031).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Cavo Napoleonico, individuata al fg 31 parte del mappale 186 del Comune di Terre del Reno (FE), come risultante nell'allegato elaborato grafico.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso posizionamento di opere di derivazione di acque superficiali in alveo ed argine sx del Cavo Napoleonico per una lunghezza complessiva di metri 77,60 (diametro del tubo 150/200 mm).

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, tramite il sistema "PagoPA", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 360,24 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.



2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE21T0031;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA**

##### **IDRAULICO E DA SERVIZIO PARCHI**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2846 del 17/08/2021 trasmessa con nota agli atti di questa

Agenzia al PG/2021/130538 del 23/08/2021 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna:

*“1. La tubazione per l’adduzione idrica andrà posata e ancorata nel piano golenale, e posata a cavaliere del corpo arginale di sinistra Cavo N. e, per questa parte, andrà mantenuta ricoperta da almeno 1 metro di terreno a protezione della stessa, inoltre il concessionario, qualora necessario, provvederà direttamente allo sfalcio (almeno due volte all’anno) a proprie spese per una fascia di almeno 10 metri a monte e valle della condotta; si provvederà inoltre alla Installazione sulla tubazione di prelievo di almeno 2 saracinesche per la interruzione del flusso una posta in prossimità del punto di fuoriuscita a campagna ed una posta in sommità arginale. Può essere installata una valvola di sfiato unitamente alla saracinesca in sommità in apposito pozzetto segnalato, con coperchio adatto al traffico pesante; si provvederà inoltre al rispetto delle quote progettuali e arginali presenti facendo riferimento alla documentazione presentata ed alle clausole concessorie.*

*2) Gli eventuali lavori di manutenzione alla condotta dovranno essere comunicati allo scrivente Servizio; il posizionamento della stazione di pompaggio e di filtraggio andrà’ eseguito in modo da non danneggiare il corpo arginale e da non impedire la transitabilità su di esso o nelle zone di rispetto.*

*3) Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.*

*4) Durante i lavori dovrà essere sempre garantito il normale deflusso delle acque, anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone.*

*5) L’opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione e il Concessionario dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all’adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità. Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale della arginatura o l’utilizzo della golena o delle fasce di rispetto*

*in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione o da parte di altri concessionari.*

*6) I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero ecc. ecc.) come gli eventuali danni alla tubazione e punto di pescaggio, sono a carico esclusivo del Concessionario.*

*7) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente.*

*8) È vietato sub – concedere o affittare, in tutto o in parte quello che è stato dato in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.*

*9) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

*10) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

*11) L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione regionale e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.E. dell'Emilia-Romagna S.A.C. di Ferrara.*


*12) Sarà data pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni normative.”*

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza del Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna trasmessa con nota conservata in atti al PG/2021/112960 del 19/07/2021:

*“vietato eliminare la vegetazione arborea o arbustiva presente”.*

## ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**